

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017
337/2017/E/EEL

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DALLA DITTA INDIVIDUALE GUARINI ERMINIO
NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., PRATICHE DI CONNESSIONE 115486652 E
125385107

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 18 maggio 2017

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità, 30 gennaio 2014, 14/2014/E/eel;
- la deliberazione 27 marzo 2014, 124/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;

- la nota prot. generale dell’Autorità 4725, dell’8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. La Ditta Individuale Guarini Erminio (di seguito: reclamante) ha presentato all’Autorità due reclami, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore) la mancata erogazione dell’indennizzo automatico per il ritardo nell’invio dei preventivi di connessione alla rete di due impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (pratiche di connessione 115486652 e 125385107);
2. entrambi i reclami sono stati presentati all’Autorità in data 19 dicembre 2016 (prot. Autorità 37704 e 37705 del 20 dicembre 2016);
3. in data 29 dicembre 2016 l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio dei rispettivi procedimenti di trattazione dei reclami (prot. Autorità 39091 e 39093);
4. il gestore ha depositato le proprie memorie in merito ai reclami il 10 gennaio 2017 (prot. Autorità 820 dell’11 gennaio 2017), con riferimento alla pratica di connessione 125385107, e il 12 gennaio 2017 (prot. Autorità 1381 del 16 gennaio 2017), con riferimento alla pratica di connessione 115486652;
5. il reclamante ha presentato le proprie repliche con nota del 12 gennaio 2017 (prot. Autorità 1374 del 16 gennaio 2017), con riferimento alla pratica di connessione 125385107, e con nota del 17 gennaio 2017 (prot. Autorità 1751 del 17 gennaio 2017), con riferimento alla pratica di connessione 115486652;
6. in data 3 maggio 2017 la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
7. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i reclami relativi alle pratiche di connessione 115486652 e 125385107 possono costituire oggetto di trattazione congiunta.

QUADRO NORMATIVO:

8. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA), Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08:
 - a) l’articolo 7, comma 1, che impone, al gestore che eroga il servizio di connessione per impianti di potenza fino a 100 kW di mettere a disposizione del richiedente il preventivo per la connessione entro un termine massimo di 20 (venti) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di connessione; il medesimo articolo 7, comma 1, precisa, altresì, che, nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il

rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo sia incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi;

- b) l'articolo 14, comma 1, che obbliga il gestore di rete all'erogazione, a favore del richiedente la connessione, di un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione del preventivo.

QUADRO FATTUALE:

Con riferimento alla pratica di connessione T0661135:

9. in data 18 febbraio 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "Masseria Biscione", nel comune di Cancellara (PZ);
10. in data 3 marzo 2016, il gestore comunicava al reclamante l'incremento di 15 giorni lavorativi del tempo di messa a disposizione del preventivo, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, avendo riscontrato che la soluzione tecnica per la connessione implicava la realizzazione di infrastrutture elettriche a livelli superiori di tensione;
11. in data 7 aprile 2016, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 115486652;
12. in data 7 giugno 2016, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, chiedendo di verificare se, nel frattempo, fossero intervenute variazioni della condizione di saturazione della rete tali da rendere meno complessa la soluzione di connessione;
13. in data 27 giugno 2016, il gestore comunicava al reclamante l'incremento di 15 giorni lavorativi del tempo di messa a disposizione del preventivo, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA;
14. in data 26 luglio 2016, il gestore inviava al reclamante un preventivo di connessione modificato, che il reclamante provvedeva ad accettare in data 8 agosto 2016;
15. in data 16 agosto 2016, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, chiedendo lo spostamento del sito di ubicazione dell'impianto di produzione, a parità di soluzione tecnica di connessione;
16. in data 2 settembre 2016, il gestore comunicava al reclamante l'incremento di 15 giorni lavorativi del tempo di messa a disposizione del preventivo, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA;
17. in data 3 ottobre 2016, il gestore, accogliendo la richiesta del reclamante, inviava un nuovo preventivo di connessione;

18. in data 25 ottobre 2016, il reclamante richiedeva al gestore l'erogazione dell'indennizzo automatico per il ritardo di 15 giorni lavorativi con cui il medesimo gestore ha reso disponibile l'ultimo preventivo di connessione, datato 3 ottobre 2016;
19. in data 25 novembre 2016, il gestore respingeva infine la richiesta d'indennizzo del reclamante.

Con riferimento alla pratica di connessione 125385107:

20. in data 24 giugno 2016, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località "C. Federici", nel comune di Castelgrande (PZ);
21. in data 12 luglio 2016, il gestore comunicava al reclamante l'incremento di 15 giorni lavorativi del tempo di messa a disposizione del preventivo, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA, avendo riscontrato che la soluzione tecnica per la connessione implicava la realizzazione di infrastrutture elettriche a livelli superiori di tensione;
22. in data 10 agosto 2016, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 125385107;
23. in data 25 agosto 2016, il reclamante presentava al gestore una richiesta di modifica del preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA, chiedendo lo spostamento del sito di ubicazione dell'impianto di produzione, a parità di soluzione tecnica di connessione;
24. in data 12 settembre 2016, il gestore comunicava al reclamante l'incremento di 15 giorni lavorativi del tempo di messa a disposizione del preventivo, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, del TICA;
25. in data 12 ottobre 2016, il gestore, accogliendo la richiesta del reclamante, inviava un nuovo preventivo di connessione;
26. in data 25 ottobre 2016, il reclamante richiedeva al gestore l'erogazione dell'indennizzo automatico per il ritardo di 15 giorni lavorativi con cui il medesimo gestore ha reso disponibile l'ultimo preventivo di connessione, datato 12 ottobre 2016;
27. in data 23 novembre 2016, il gestore respingeva dunque la richiesta d'indennizzo del reclamante.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

28. Il reclamante contesta al gestore l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione degli ultimi preventivi (emessi in data 3 ottobre 2016, con riferimento alla pratica 115486652, e in data 12 ottobre 2016, con riferimento alla pratica 125385107);
29. il reclamante, infatti, evidenzia che le richieste di modifica di preventivo presentate non incidevano in alcun modo sulla soluzione tecnica di connessione, bensì solo sulla posizione dell'impianto di produzione;

30. pertanto il reclamante afferma che il gestore non avrebbe avuto alcuna necessità di elaborare un progetto di realizzazione, rifacimento o potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione; sulla base di tale presupposto, il reclamante contesta la decisione del gestore di incrementare di 15 giorni lavorativi il tempo per l'emissione del preventivo e richiede l'erogazione dell'indennizzo di cui all'articolo 14, comma 1, del TICA.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

31. Il gestore afferma che tutti i preventivi di connessione oggetto dei reclami in questione prevedono interventi sulla rete di media tensione; pertanto, il gestore ritiene di aver agito correttamente, incrementando i tempi per l'emissione dei preventivi, come previsto dall'articolo 7, comma 1, del TICA;
32. il gestore precisa altresì che, sebbene le richieste di spostamento degli impianti di produzione avanzate dal reclamante non incidessero sulla linea di media tensione alla quale si riferiva la soluzione tecnica dei precedenti preventivi, nella specie sarebbe stato comunque necessario modificare parte della progettazione dell'impianto di rete da realizzare, valutando la realizzazione di opere che impattavano anche sulla rete in MT;
33. il gestore afferma, inoltre, di aver dovuto accertare che non fossero intervenute modifiche della condizione, di saturazione o meno, della rete nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste di modifica e l'elaborazione dei nuovi preventivi;
34. in conclusione, il gestore ritiene che non vi siano i presupposti per la corresponsione di alcun indennizzo a favore del reclamante.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

35. La regolazione applicabile alle presenti controversie, e in particolare l'articolo 7, comma 1, del TICA, prevede che al gestore siano concessi 15 giorni lavorativi in più, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione medesima, per predisporre un preventivo di connessione che *“implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione”*; la *ratio* di detta previsione è che l'elaborazione di una soluzione di connessione più complessa, che interessi, cioè, parti della rete ad un livello di tensione superiore a quello a cui è erogato il servizio di connessione, necessiti di un tempo maggiore rispetto a quello necessario per elaborare un progetto di un impianto di rete comprendente elementi al solo livello della tensione di connessione, considerato, generalmente, di più semplice progettazione;
36. ed invero, nelle fattispecie oggetto dei reclami *de quibus*, tutti i preventivi di connessione elaborati dal gestore nell'ambito delle pratiche di connessione

115486652 e 125385107 prevedono la realizzazione di elementi di rete in media tensione, ad un livello maggiore, quindi, della bassa tensione, cui il TICA prevede sia erogato il servizio di connessione per gli impianti di produzione associati a dette pratiche;

37. tuttavia, è opportuno rilevare che, mentre l'elaborazione dei primi preventivi richiedeva, da parte del gestore, l'individuazione e la predisposizione della soluzione tecnica *ex novo*, i due preventivi oggetto dei reclami (quello datato 3 ottobre 2016, per la pratica 115486652, e quello datato 12 ottobre 2016, per la pratica 125385107), risultano invece pressoché identici ai precedenti preventivi, dal momento che il reclamante aveva richiesto solo lo spostamento dell'impianto di produzione. Più in particolare:
- con riferimento alla pratica 115486652, il preventivo del 3 ottobre 2016 si differenzia dal precedente preventivo del 26 luglio 2016 solo per l'eliminazione di circa 3.500 metri di linea aerea MT e per la riduzione di circa 30 metri di linea MT in cavo interrato;
 - con riferimento alla pratica 125385107, il preventivo del 12 ottobre 2016 differisce dal precedente preventivo del 10 agosto 2016 solo per l'eliminazione di circa 150 metri di linea aerea MT.
38. A ben vedere, il gestore, per la predisposizione di tali preventivi, non ha dovuto effettuare alcuna progettazione *ex novo*, che implicasse la “*realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione*”, poiché tale attività era già stata compiuta nella predisposizione dei precedenti preventivi, per i quali il gestore aveva – correttamente – beneficiato dell'incremento di 15 giorni lavorativi ex articolo 7, comma 1, del TICA;
39. pertanto, considerata l'estrema semplicità della modifica da predisporre nei preventivi di connessione del 26 luglio 2016 e del 10 agosto 2016, il ricorso, da parte del gestore, ai 15 giorni lavorativi aggiuntivi (per un totale di 35 giorni lavorativi) per elaborare i nuovi preventivi, appare del tutto sproporzionato e, quindi, ingiustificato;
40. quanto, poi, al fatto che il gestore, nel predisporre i nuovi preventivi di connessione, abbia dovuto accertare che non fossero intervenute modifiche della condizione della rete nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste di modifica e l'elaborazione dei nuovi preventivi, si osserva che tale attività di verifica non rientra tra i motivi che consentono l'incremento del tempo di messa a disposizione di un preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del TICA; infatti, tale accertamento prescinde del tutto dall'individuazione di un impianto di rete che implichi la “*realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione*”;
41. in conclusione, meritano accoglimento le richieste del reclamante di vedersi riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dalla vigente regolazione per il ritardo nella messa a disposizione dei preventivi di connessione alla rete

DELIBERA

1. di accogliere i reclami presentati dalla Ditta individuale Guarini Erminio nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione 115486652 e 125385107;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere alla Ditta individuale Guarini Erminio, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo di 15 giorni lavorativi nella messa a disposizione del preventivo del 3 ottobre 2016, con riferimento alla pratica 115486652, e del 12 ottobre 2016, con riferimento alla pratica 125385107;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni